

**Archivio selezionato:** Sentenze Cassazione civile

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 06/08/2015

**n.** 16524

**Classificazioni:** LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento - - disciplinare

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo	-	Presidente	-
Dott. BANDINI Gianfranco	-	Consigliere	-
Dott. MAMMONE Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. MAISANO Giulio	-	Consigliere	-
Dott. MANNA Antonio	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21560-2014 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IOLANDA CAPPADONA,  
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

TERME DI SATURNIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, rappresentata  
e difesa dall'avvocato MARCO PICCHI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 628/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,  
depositata il 15/07/2014, r.g.n. 411/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
19/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato CAPPADONA IOLANDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza depositata il 15.7.14 la Corte d'appello di Firenze rigettava il reclamo di M.R., dipendente di Terme di Saturnia S.p.A. come chef de rang di ristorante, per lo più addetto al c.d. room service, contro la sentenza n. 106/14 del Tribunale di Grosseto, che ne aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimatogli il 16.10.12 da Terme di Saturnia S.p.A. perchè imputato del delitto di detenzione a fini di spaccio di 200 gr. di hashish (reato per il quale era stato dapprima arrestato in flagranza, arresto convalidato dal GIP, che gli aveva poi applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora).

Per la cassazione della sentenza ricorre M.R. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Terme di Saturnia S.p.A. resiste con controricorso.

**Diritto**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. anche in relazione agli artt. 127, 128 e 183 CCNL turismo e pubblici esercizi, per avere la sentenza impugnata ritenuto giustificato il licenziamento per essere stato il ricorrente arrestato per il delitto di detenzione a fini di spaccio di 200 gr. di hashish, senza considerare che per ben 26 anni egli ha lavorato senza mai ricevere contestazioni disciplinari di sorta e che il fatto addebitatogli (per il quale ha riportato condanna in primo grado, poi appellata e in attesa dei successivi sviluppi processuali) è avvenuto mentre si trovava in ferie (e, quindi, al di fuori dell'espletamento dell'attività lavorativa), non ha arrecato alcun pregiudizio alla società nè ha leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti; inoltre - prosegue il ricorso - ferma restando l'autonomia del giudizio civile da quello penale (ancora in corso), nel caso di specie il quantitativo di hashish è stato di non rilevante quantità e compatibile con un uso meramente personale della sostanza.

Con il secondo motivo il ricorso deduce un error in procedendo per avere la Corte territoriale, in violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa del ricorrente, valutato a suo carico la sentenza di condanna penale emessa in primo grado, pur trattandosi di sentenza non definitiva e irritualmente prodotta dalla società controricorrente solo dopo il deposito delle note autorizzate in prime cure dal Tribunale.

2- I motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perchè connessi - sono infondati.

Si premetta che la sentenza impugnata, lungi dal basarsi sulla condanna penale emessa in primo grado a carico del ricorrente, ha anzi proceduto - proprio in virtù dell'autonomia dell'accertamento civilistico rispetto a quello penale - ad un separato apprezzamento della condotta extralavorativa per cui è processo.

Si premetta, ancora, che nella vicenda in esame la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente non può essere rimessa in discussione in questa sede, involgendo accertamenti di merito preclusi a questa Corte Suprema.

Ciò detto, è noto che il concetto di giusta causa non si limita all'inadempimento tanto grave da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ma si estende anche a condotte extralavorative che, seppur formalmente estranee alla prestazione oggetto di contratto, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.

In ordine alla possibile rilevanza, come giusta causa di licenziamento, anche di condotte extralavorative si tenga presente che in dottrina si sono a lungo confrontate due opzioni di fondo:

l'una, restrittiva, espunge dal novero dei comportamenti passibili di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualunque comportamento esterno agli obblighi lavorativi oggetto di contratto; l'altra, estensiva, comprende nel concetto di giusta causa anche condotte che, pur se concernenti la vita privata del lavoratore, tuttavia possano in concreto risultare idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che connota il rapporto di subordinazione, nel senso che abbiano un riflesso, sia pure soltanto potenziale, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative d'un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa.

Altra dottrina, invece, condividendo con la giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 1519/93; Cass. n. 1355/87) un approccio meno dogmatico al tema, privilegia una valutazione complessiva dei singoli casi, tenendo conto della natura e della qualità delle parti e della loro posizione, dell'immagine esterna dell'azienda, nonchè del grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni.

In altre parole, la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poichè il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali

e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario (cfr. Cass. n. 776/15).

Nondimeno, è pur sempre necessario che si tratti di comportamenti che, per la loro gravità, siano suscettibili di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro perchè idonei, per le concrete modalità con cui si manifestano, ad arrecare un pregiudizio, anche non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali (cfr. Cass. n. 15654/12).

In breve, mentre spetta a questa Corte Suprema l'individuazione dell'astratta riconducibilità d'una data condotta extralavorativa al concetto di giusta causa di licenziamento enunciato nelle norme a contenuto assiologico variabile (o c.d. elastiche) dell'art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 1 (cfr., per tutte, Cass. n. 6501/13), spetta al giudice di merito apprezzare se e in che misura tale condotta extralavorativa abbia leso il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, indubbia essendo l'astratta potenzialità di tale lesione riguardo ad una condotta di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr., per tutte, Cass. n. 8716/02), si tenga presente che l'impugnata sentenza ha, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, accertato in concreto tale lesione del vincolo fiduciario tra le odierne parti, non solo per la destinazione - appunto - allo spaccio dei 200 gr. di hashish detenuti dal ricorrente, ma anche in virtù della circostanza che il M. aveva acquistato siffatto quantitativo di sostanza stupefacente (tutt'altro che modesto: cfr., ad esempio, Cass. pen n. 532/2015) da tale C.M., all'epoca dei fatti anch'egli dipendente delle Terme di Saturnia.

Si tratta di condotta che è stata ritenuta dai giudici di merito - sempre con motivazione corretta e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità - particolarmente grave in termini di prognosi di futura affidabilità del ricorrente e, quindi, di lesione del vincolo fiduciario, vuoi per i diretti rapporti con la clientela intrattenuti dal M. nell'espletamento delle sue mansioni, vuoi per avere egli acquistato la sostanza stupefacente proprio da un collega di lavoro.

In altre parole, se il ricorrente si avvaleva dell'ambiente lavorativo per condurre traffici illeciti, è inferenza nè illogica nè arbitraria quella d'una conseguente lesione degli interessi morali e materiali del datore di lavoro tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.

Nè risponde al vero che la sentenza impugnata abbia ignorato la mancanza di precedenti disciplinari a carico del M.: ha, anzi, espressamente menzionato tale circostanza, tuttavia ritenendola minusvalente rispetto alla gravità del fatto e alle circostanze in cui è maturato.

Anche questo è un apprezzamento di merito incensurabile innanzi a questa Corte Suprema perchè adeguatamente motivato.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, giacchè il M. risulta essere stato ammesso a patrocinio a spese dell'erario.

**PQM**  
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori

come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015

Note

**Utente:** stode01 STOLFA DE BENEDITTIS E MARTINELLI

www.iusexplorer.it - 21.06.2016

---

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156